

**Comune di Brugnato
Provincia della Spezia**

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI
TRIBUTI LOCALI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
E
TASSA RIFIUTI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 15 APR 2011

INDICE

Ambito di applicazione

Art. 1	Oggetto	pag. 3
--------	---------	--------

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

Art. 2	Scopo del Regolamento	pag. 3
--------	-----------------------	--------

Art. 3	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta comunale sugli immobili	pag. 4
--------	---	--------

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

Art. 4	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	pag. 5
--------	--	--------

Capo III

Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 5	Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani	pag. 5
--------	--	--------

Capo IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

Art. 6	Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata	pag. 6
--------	--	--------

Art. 7	Rigetto delle istanze di definizione agevolata	pag. 7
--------	--	--------

Art. 8	Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità	pag. 7
--------	---	--------

Art. 9	Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente Regolamento	pag.7
--------	--	-------

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12 2010, in materia di imposta comunale sugli immobili e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
6. La definizione non esclude l'esercizio di ulteriori azioni di accertamento entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali sia possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato.

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART. 2

SCOPO DEL REGOLAMENTO

Scopo del presente regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei Tributi Locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei Tributi stessi dell'Ente e ridurre il contenzioso.

ART. 3

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2010 non abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs .n.504 del 1992 ovvero abbiano presentato la citata dichiarazione, ma con dati infedeli, incidenti sull'ammontare del tributo e/o che non abbiano versato l'imposta dovuta e/o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.200..., non siano stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.11, comma 2, del d.lgs.n.504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità ancora accertabili.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992, non abbiano eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2010, non siano stati notificati gli avvisi di accertamento per la liquidazione del tributo, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità ancora accertabili.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31/12/2011, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità in difetto.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme da versare a titolo di definizione agevolata.

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 4

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2010, non abbiano presentato la denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero abbiano presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non abbiano versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2010, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.71, comma 1, del d.lgs. n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità ancora accertabili, mediante il versamento di una somma (vedi nota 1) pari all'importo dell'imposta/tassa dovuta e non versata
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31/12/2011, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art.70, commi 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa ancora dovuta.

CAPO III

Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 5

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Gli atti derivanti dall'accertamento effettuato sia d'ufficio, sia in rettifica delle dichiarazioni o denunce, così come gli atti di accertamento di ex-liquidazione e gli atti separati di

irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, non divenuti definitivi perché ancora soggetti ad impugnativa nei termini previsti dall'art.21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546; possono essere definiti con il versamento di una somma (vedi nota 1) pari all'importo dell'imposta/tassa dovuta e non versata .

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2011, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la Definizione Agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di Definizione Agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato.

Capo IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, entrata in vigore, pubblicazione, pubblicità

ART. 6

MODALITÀ DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione agevolata di cui al presente regolamento si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio di (20/30) giorni dalla data di notificazione del provvedimento di calcolo elaborato dall'ente impositore sulla base dell'istanza presentata dal contribuente. Il versamento va eseguito sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o Superiore ad euro¹ 2.000,00 (diconsi duemila), il versamento può essere eseguito in ²4 rate di pari importo con scadenza ³mensile (la prima con scadenza l'ultimo giorno del mese successivo a quello della definizione agevolata, e comunque l'ultima rata non potrà avere scadenza superiore a dodici mesi dalla prima). In questa ipotesi il pagamento della prima

¹ Indicare l'importo minimo per il quale l'Ente ritiene di poter concedere la rateizzazione.

² Indicare il numero delle rate stabilite dall'Ente.

³ Indicare le scadenze delle singole rate.

rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate.

ART. 7

RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

ART. 8

UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Competente alla Definizione Agevolata di cui al presente regolamento è l'Ufficio Tributi del Comune nella persona del Responsabile dei Tributi.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448 entra in vigore alla data del 1° gennaio 2011 ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.